

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 novembre 2001

(Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27.11.2001)

Autorizzazione all'organismo di classifica American Bureau of Shipping, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 340/1947, all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima ed interna.

Il Dirigente Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capo dell'Unità di Gestione del Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come modificato dal decreto legislativo 16 maggio 2000, n.169, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE, che ha modificato la predetta direttiva 94/57/CE;

VISTO, in particolare l'articolo 11 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, che definisce quale "ente tecnico", ai sensi della legge 5 giugno 1962, n. 616, uno degli organismi affidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo;

VISTO il proprio decreto, di concerto con il Dirigente Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Capo del Servizio Difesa Mare del soppresso Ministero dell'Ambiente, datato 7 agosto 2001, con il quale si è provveduto ad affidare all'organismo American Bureau of Shipping l'espletamento dei compiti di cui all'allegato 2 del più volte citato decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314;

ATTESO che, a seguito dell'affidamento dei compiti di cui al proprio decreto sopracitato, deriva all'organismo American Bureau of Shipping la qualità di "ente tecnico", ai sensi dell'articolo 11 del suddetto decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169;

VISTI gli articoli 1 e 3 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n.340, che stabiliscono rispettivamente che l'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti è autorizzato con decreto del Capo dello Stato, e che l'Amministrazione può affidare agli istituti così autorizzati le operazioni o funzioni attinenti al controllo tecnico delle costruzioni e all'esercizio della navigazione;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento dei compiti di cui all'articolo 3 del citato Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n.340, e a tal fine, di procedere alla preventiva autorizzazione all'esercizio delle attività di classificazione di cui all'articolo 1 del sopracitato Decreto legislativo;

CONSIDERATO che con il provvedimento di affidamento dei compiti di cui all'articolo 3 del citato Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n.340, a mezzo anche del presupposto provvedimento autorizzatorio ex articolo 1 dello stesso decreto legislativo, l'Amministrazione affida l'esercizio di attività finalizzate al soddisfacimento di interessi pubblici;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, che riporta l'elencazione tassativa degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, indicando che gli atti amministrativi diversi da quelli di cui alla predetta elencazione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente;

CONSIDERATO che l'atto amministrativo di autorizzazione all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti non rientra tra quelli elencati tassativamente nella predetta legge 12 gennaio 1991, n. 13;
VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale prevede che ai dirigenti dello Stato spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

D E C R E T A

Articolo 1

L'organismo American Bureau of Shipping, in qualità di "ente tecnico" ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, è autorizzato all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima ed interna.

Articolo 2

All'organismo American Bureau of Shipping, autorizzato ai sensi dell'articolo 1, sono affidate le operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilità, all'assegnazione della linea di massimo carico, alla stazzatura delle navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo e, in genere, al controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione.

Articolo 3

L'Amministrazione esercita il potere di vigilanza sull'esercizio delle attività di cui agli articoli 1 e 2, per la verifica del soddisfacimento dell'interesse pubblico cui le attività medesime sono preordinate.

Articolo 4

1. La presente autorizzazione è revocata di diritto con il venir meno della qualità di "ente tecnico" in capo al predetto organismo.
2. In caso di mancato o inadeguato esercizio delle attività di cui agli articoli 1 e 2 l'Amministrazione può disporre, in relazione alla gravità dell'infrazione, la sospensione degli effetti del presente provvedimento o pronunciarne la decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Ignazio NOTO)

Roma, 12 novembre 2001